

Studio legale Avv. Nino Ruscitti  
Viale Roosevelt n. 14 -67039 Sulmona (AQ)  
Tel. 0864/34824 – Fax 0864/207631  
PEC: [avvninoruscitti@cnfpec.it](mailto:avvninoruscitti@cnfpec.it)

TRIBUNALE DI SULMONA  
SEZIONE LAVORO

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**Per:** **ANNA SAMBUCO** nata a Sulmona il 24.08.1973 e residente a Pratola Peligna in Via F. Rainaldi n. 09, cf. SMBNNA73M64I804Q, rappresentata e difesa dall'Avv. Nino Ruscitti del Foro di Sulmona (cf. RSCNNI74H18G878Z) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del medesimo in Viale Roosevelt n. 14 a Sulmona ( ove, ai sensi di legge chiede che venga eseguita ogni comunicazione per il presente procedimento tramite utenza fax al n. 0864/207631 o tramite PEC all'indirizzo: [avvninoruscitti@cnfpec.it](mailto:avvninoruscitti@cnfpec.it))

-ricorrente-

**Contro:** 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro in carica p.t. nonché: 2) **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto**, Direzione Generale in persona del suo legale rapp.te p.t., 3) **Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio I Ambito Territoriale per la provincia di Venezia** in persona del suo legale rapp.te p.t.; 4) **Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo**, Direzione Generale in persona del suo legale rapp.te p.t.; 5) **Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Ufficio III Ambito Territoriale per la provincia di L'Aquila** in persona del legale rapp.te *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso e nella sede della sede in Via Buccio di Ranallo – Complesso monumentale San Domenico a L'Aquila

Resistenti

**e nei confronti di:** tutti i controinteressati docenti della scuola secondaria di II grado, posto sostegno, coinvolti nella mobilità 2016/2017 ed assunti negli Ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale dalla ricorrente e che l'hanno preceduta, sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in



graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente.

Controinteressati

#### FATTO

1. L'esponente è un'insegnante abilitata all'insegnamento nella scuola secondaria (classe di concorso A019 - Discipline giuridiche ed economiche) nonché abilitata l'insegnamento su posto di sostegno (insegnamento a minorati psico-fisici).

2 La docente è stata assunta a tempo indeterminato ed immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016, con decorrenza giuridica il 01.09.2015, per effetto del Piano straordinario fase C (di cui alla L.107/2015) sulla base del posto ricoperto nella GAE della Provincia di L'Aquila, ed in servizio nella medesima provincia ed assegnata provvisoriamente al contingente in forza alla medesima provincia.

3. Con Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, il MIUR ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, prevista dall'art.1, comma 108 della L.107/2015.

4. L'esponente, pertanto, ha presentato domanda di mobilità su posto di sostegno, partecipando alla fase C della procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, come disciplinata dalla Ordinanza Ministeriale dell'8.04.2016, prot. n.241 succitata, per l'a.s 2016/17 scuola secondaria di II grado, posto di sostegno "minorati psicofisici", **con punteggio base 28 e punteggio aggiuntivo 6 per il Comune di ricongiungimento, esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti indicato in domanda, cui si rimanda.**

5. In esito alla domanda sopra indicata, all'istante, con notifica del 13.08.2015, è stata assegnata la seguente destinazione: VENETO AMBITO 0016 (provincia di Venezia) – TIPOLOGIA DI POSTO: SOSTEGNO. Con successiva mail del 31.08.2016, alla ricorrente veniva notificata l'assegnazione dell'incarico presso l'Istituto "Scarpa-Mattei"

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



di San Donà di Piave (Ve), Ambito VEN00000016 (all. n. 03).

6. In effetti, l'esponente, nella domanda presentata, aveva indicato come prima preferenza gli Ambiti della Regione Abruzzo da 01 a 09, a seguire alcuni Ambiti delle Marche e così via (cfr. domanda allegata), **senza alcuna indicazione dell'Ambito 0016 della Regione Veneto - Provincia di Venezia.**

7. Sul punto, si precisa che l'esponente non è, ancora oggi, in grado di poter verificare la correttezza della procedura amministrativa attuata dal MIUR, nel mentre si evidenzia che, dalla verifica del bollettino dei movimenti degli Ambiti territoriali su base nazionale per il posto/classe di concorso di interesse dell'istante, **si evince che sono stati assegnati posti negli ambiti indicati anche dalla ricorrente, a docenti controinteressati in possesso di un uguale o minore punteggio (attribuibile) e nella medesima fase di mobilità.**

8. L'esponente, tuttavia, ancor prima della pubblicazione dei movimenti e dopo la comunicazione dei titoli valutati nel predetto piano di mobilità, si avvedeva di non aver specificato nelle domanda di mobilità presentata in data 30.05.2016 ben n. 06 anni di servizio preruolo prestato su posto di sostegno che le avrebbero, di sicuro, consentito un miglior punteggio complessivo ed evitato un trasferimento in Veneto, così come accaduto ad altri colleghi con punteggio pari al suo.

L'esponente, pertanto, nell'immediatezza (09.08.2016), ha presentato istanza di correzione in via di autotutela del punteggio sino ad allora attribuitole chiedendo il riesame della propria posizione, con integrazione dell'ulteriore punteggio non dichiarato, secondo le preferenze territoriali richieste in via prioritaria nella domanda di mobilità, come specificamente ed in dettaglio indicati nell'atto, a cui si rimanda per sinteticità.

A tanto seguiva nei giorni successivi, tuttavia, la comunicazione dell'USR Abruzzo – Ufficio III Ambito Territoriale per la provincia di L'Aquila che dichiarava l'impossibilità di accogliere l'istanza di rettifica

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



in via di autotutela in quanto *“la richiesta di integrazione è arrivata solo l’11.08.2016 cioè oltre i termini per eventuali rettifiche o integrazioni”*.

9. La prof.ssa Sambuco non accettava la posizione dell’Amministrazione impugnava stragiudizialmente il predetto trasferimento.

10. La ricorrente è coniugata e **madre di un bambino di 10 anni**. L’istante è la sola a potersi occupare del figlio non potendo il coniuge nemmeno chiedere un eventuale trasferimento della sede lavorativa.

11. L’esponente, avendone i requisiti, ha presentato, per l’anno scolastico 2016/2017, domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di L’Aquila, per il ricongiungimento al coniuge, con diritto alla precedenza ex art. 8 comma 1, punto III lett. d) CCNI sulle utilizzazioni per l’a.s. 2016/2017 e, all’esito della pubblicazione della graduatoria, è risultata, tuttavia, inserita tra i beneficiari dell’assegnazione provvisoria prestando servizio alla data odierna, e per il corrente 2016/2017, a Pratola Peligna (Aq).

## DIRITTO

Con il presente atto l’esponente agisce al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità della determinazione amministrativa che non le ha consentito di integrare la domanda presentata nell’ambito della procedura di mobilità per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 e, quindi, il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla riformulazione della graduatoria delle assegnazioni definitive delle sedi territoriali nel rispetto del giusto punteggio nonché dell’ordine di preferenze e delle precedenza espressa in domanda.

\*\*\*

Una volta in ruolo, equità sostanziale, imporrebbe, ai sensi dell’art. 4 della Carta Costituzionale, che il docente fosse libero di scegliere la sede di servizio ove essere adibito.

La legge, difatti, permette, nell’ambito delle operazioni di mobilità

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



annuali, il movimento nell'area disciplinare che comprende la classe di concorso di titolarità (trasferimento) o la classe di concorso richiesta (passaggio).

Movimenti che hanno luogo a domanda, annualmente e con effetto dall'anno scolastico successivo (cfr. art. 462 D. lgs. 297/1994).

Nel caso di specie l'Amministrazione scolastica ha operato come se tali disposizioni non esistessero.

Tale comportamento si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, *contra legem* e destituito di qualsivoglia fondamento, fattuale e giuridico.

Tanto si deduce per diverse ragioni: 1) è privo di qualunque motivazione, con conseguente nullità dello stesso per violazione della norma predetta e dell'art. 3 della L. n. 241/1990; 2) è proceduralmente viziato, con conseguente annullabilità dello stesso sempre per mancanza di motivazione, oltre che per eccesso di potere, per illogicità manifesta ed irragionevolezza, con riguardo ai tempi ed alle modalità della sua adozione; 3) poiché è atto palesemente illegittimo, è *in re ipsa* lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, nonché direttamente lesivo della dignità e della personalità della signora Anna Sambuco come individuo e come lavoratrice.

Orbene, passando all'analisi del provvedimento, non potrà negarsi che lo stesso difetta *in toto* dei presupposti fattuali e giuridici a fondamento dello stesso, oltre che di qualsivoglia concreta motivazione che ne legittimi l'emanazione, giammai secondo l'*iter* procedimentale *ex lege*, sia sotto il profilo della correttezza giuridica sia della coerenza logico-formale, mancando delle argomentazioni del ragionamento decisorio indispensabili volte alla valutazione degli interessi giuridicamente apprezzabili per l'adozione di tale atto lesivo del ricorrente.

Il provvedimento, a ben vedere, non solo non indica in alcun modo quale sia la necessità del trasferimento in una sede tanto disagiata e

Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR



non richiesta, ma non indica nemmeno *de relato* la fattispecie normativamente prevista quale presupposto della stessa. Meno che mai offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI per irragionevolezza e illogicità manifesta nonché per palese discriminazione con gli altri docenti che hanno ottenuto le sedi spettanti alla ricorrente come evidenziato.

\*\*\*\*

## **A. IN VIA PRELIMINARE**

### ***A.1 Sulla giurisdizione del giudice del lavoro.***

In via preliminare appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi al capo all'A.G.O., in funzione di giudice del lavoro.

Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito, e successiva, alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione come si evince dallo stesso contratto all'uopo stipulato.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore privato che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.

Infatti il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate, già nella premessa ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del Comparto scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per "accettazione") che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNI del Comparto scuola; pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo perchè il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



Comparto scuola anche per la mobilità (trattasi di semplice trasferimento) per coloro che ne hanno i titoli e le abilitazioni. Anche il D. lgs. 165/2001 demanda alla contrattualizzazione la mobilità interna ed esterna ai comparti del pubblico impiego.

Per di più esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato, operante *ante* stipula del contratto di lavoro del personale della scuola (quindi ancora nella fase preliminare di individuazione del contraente) secondo il quale, anche per quanto attiene alle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli ed in particolare a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di diritto soggettivo poichè concerne una “richiesta” (all’inserimento in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge. Anche la prerogativa di inserimento nella seppur avulsa graduatoria dell’insieme dei titoli per ottenere il trasferimento sia nella sede auspicata sia nella disciplina prescelta (ovvero su entrambe le richieste avanzate) rappresentano una posizione di “diritto soggettivo” a vedere riconosciuto il possesso di un valido requisito previsto dalla legge.

A tal fine, con un recente *revirement* giurisprudenziale, il Consiglio di Stato con alcune sentenze (Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 marzo 2012 n. 1406 e 2 aprile 2012 n. 1953) ha osservato che non appare sussistere la giurisdizione del giudice ordinario quando ad oggetto dell’impugnativa sia la stessa “*regola ordinatoria posta a presidio dell’ingresso in graduatoria*” (Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1406/2012: principio affermato per l’impugnazione in primo grado del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011 recante norme per l’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di circolo e di

Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR



istituto).

Riprendendo quindi la distinzione tra atti di macro-organizzazione ed atti di micro-organizzazione, poi maggiormente approfondita, seppure sempre stringatamente, nella sentenza n. 1953 del 2012, viene infatti chiarita *“la riconducibilità della controversia a questioni del tutto diverse dal mero scorrimento di una graduatoria, essendo contestati i criteri di auto-organizzazione, in base ai quali l'Amministrazione ha individuato i requisiti per l'iscrizione alla medesima: requisiti, la cui individuazione implica esercizio di discrezionalità tecnica, con contrapposte situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati”*.

Pertanto, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all'inserimento, è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento.

Pertanto i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano *tout court* che *“sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto”* (cfr. Tar Lazio, Sez. III n. 5875/2014 e n. 4202/2014; Tar Lombardia, Sez. III, n. 629/2014; Tar Emilia Romagna – Parma, sez. I, n. 15/2015; Cass. SS.UU. n. 3399 /2008; Cds Adunanza Plenaria n. 11/2011).

Premesso quanto sopra occorre altresì precisare che, con il presente ricorso, viene chiesto il prescritto rispetto del CCNI sulla mobilità.

\*\*\*

## **A.2. Sulla competenza territoriale.**

Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR





Per mero scrupolo difensivo, si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale deve considerarsi territorialmente competente in quanto Pratola Peligna (e dunque il Tribunale di Sulmona) è la sede attuale di effettivo servizio dell'odierna ricorrente, giusta l'art. 413 comma 5 c.p.c. che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *"il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

Si cita, a tal proposito, la sentenza Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 21652 del 15.10.2007 laddove chiarisce che per *"ufficio al quale il dipendente è addetto"* deve intendersi *"la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni"* e ciò al fine, aggiunge la sentenza Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 15344 del 07.08.2004, di *"garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria"*.

\*\*\*

## **B. SUL MERITO**

### ***1. Sull'illegittimità delle graduatorie della mobilità per l'assegnazione definitiva dell'Ambito territoriale per l'anno scolastico 2016/2017 e il diritto della ricorrente all'assegnazione della sede richiesta in via prioritaria.***

Come indicato nella premessa in fatto del presente atto, la ricorrente, quale docente assunta nell'anno scolastico 2015/2016 da GAE, ha partecipato alla fase C delle operazioni di mobilità previste per l'anno scolastico 2016/2017, presentando domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale.

All'esito della procedura in oggetto, è stata pubblicata la graduatoria

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



della mobilità per l'assegnazione definitiva della sede territoriale e con mail del MIUR è stata comunicata alla ricorrente l'assegnazione, **nonostante il punteggio posseduto e l'ordine di preferenza territoriale espresso in domanda, alla provincia di Venezia, Ambito 00016 Regione Veneto.**

Orbene, come di seguito si dimostrerà, la graduatoria delle assegnazioni definitive pubblicata dal MIUR risulta essere palesemente illegittima, essendo stata elaborata all'esito di una procedura che ha apertamente violato le disposizioni normative e contrattuali in materia oltre ad essere stata il frutto di evidenti e clamorosi errori causati dalle procedure informatiche adottate nella fattispecie (in particolare del famigerato e oscuro "algoritmo" che avrebbe gestito la compilazione dei trasferimenti e l'assegnazione delle sedi).

\*\*

***1.1 Sulla procedura di mobilità ex L. n.107/2015, CCNI per la Mobilità 2016/2017 e Ordinanza Ministeriale Mobilità n.241 del 08.04.2016***

Preliminarmente, appare necessario effettuare una breve ricostruzione della normativa legislativa e contrattuale che regola il meccanismo attraverso il quale sono state disciplinate le operazioni di mobilità previste nel settore scuola per l'anno scolastico 2016/2017.

- Al riguardo, si rileva che l'art. 1 comma 108 della l. n. 107/2015 ha previsto, per l'a.s. 2016/2017, l'avvio di un Piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per tutti i posti vacanti e disponibili, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. La stessa norma ha poi previsto per i docenti assunti nella seconda e terza fase del Piano straordinario la possibilità di partecipare, sempre per l'a.s. 2016/2017, alle operazioni di mobilità su tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



dell'incarico triennale. Inoltre, limitatamente all'a.s. 2015/2016, per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015, ha previsto la possibilità di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale – sempre in deroga al vincolo triennale - nel limite dei posti disponibili e autorizzati (La norma richiamata recita, testualmente, *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un Piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del Piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”*).

A seguito della definizione del Contratto Integrativo con i principali Sindacati del Comparto scuola (CCNI Mobilità 2016/2017), le operazioni di mobilità sono state articolate in due fasi distinte, tenendo conto della decorrenza e della tipologia di assunzione, nonché

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



dell'ambito in cui la mobilità avviene (provinciale o interprovinciale):

- nella prima fase (FASE A dell'art 6 del CCNI) sono previsti i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola.
- nella seconda fase (FASE B, C e D dell'art. 6 del CCNI) sono previsti i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra Ambiti territoriali. È questa la fase straordinaria di mobilità prevista dalla legge 107/15 su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale.

Mentre la prima fase di mobilità, FASE A, viene riservata ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 e ai neo assunti nelle fasi 0 e A, la seconda FASE (FASE B, C e D) è rivolta rispettivamente:

- FASE B, ai docenti assunti entro il 2014/15 che potranno inoltrare domanda di trasferimento e/o passaggio fuori provincia (indipendentemente se hanno o meno già inoltrato domanda provinciale per la fase A) e ai docenti neo assunti il 01.09.2015 dalle fasi B e C del Concorso che dovranno inoltrare domanda di trasferimento per l'assegnazione di un Ambito nella provincia di assunzione (detta fase si articola a sua volta in tre sottofasi, B1, B2, B3);
- FASE C, ai docenti neo assunti il 01.09.2015 da GAE nelle fasi B e C del di assunzioni;
- FASE D, ai docenti neo assunti il 01.09.2015 da GAE e da CONCORSO nelle fasi 0 e A e ai docenti neo assunti da fase B e C dal concorso del di assunzioni.

Nell'Allegato 1 al CCNI vengono ripercorse le varie fasi della mobilità e viene, da ultimo, espressamente precisato che: *“Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla*

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



*maggior anzianità anagrafica”.*

- In applicazione delle previsioni di cui all'art. 1 comma 108 della l. n. 107/2015, dopo le disposizioni di massima emanate con il CCNI Mobilità, il MIUR ha poi emanato l'Ordinanza n. 241 del 08.04.2016 con cui ha dato avvio alla presentazione delle domande ed a tutte le operazioni connesse.

Le norme di riferimento sono, in particolare:

- l'art. 1, che prevede i termini per le operazioni di mobilità;

- l'art. 3, che disciplina la presentazione delle domande, prevedendo unicamente istanze *on line* sul sito del MIUR, in un'apposita sezione del sito MOBILITA' 16/17 in cui vengono fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria;

- l'art. 9, che prevede l'indicazione delle preferenze, stabilendo, in particolare, al comma 10 che: *“Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli Ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli Ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”*.

Va, tuttavia, rilevato che siffatta ordinanza è stata impugnata dinanzi al TAR Lazio che, con provvedimento n. 3589/2016, ha accolto la richiesta di sospensiva dell'ordinanza, ritenuta ingiusta e priva di fondamento logico, dando così ragione ai docenti ricorrenti della fase A e Zero, che hanno impugnato l'ordinanza per aver attuato una disparità di trattamento tra gli assunti nelle varie fasi, privilegiando alcuni e penalizzando altri.

Si consideri che la l. n. 107/2015 ha dato attuazione al processo di razionalizzazione dell'autonomia scolastica ed ha proceduto alla riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, istituendo un

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



*“organico dell’autonomia” (art. 1 comma 5) che comprende l’ “organico di diritto” (composto dai posti comuni e dai posti di sostegno) e un numero di posti istituiti per “il potenziamento, l’organizzazione, la progettazione e il coordinamento”.*

Detta legge ha poi previsto che, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, i ruoli del personale docente sono trasformati in ruoli regionali, articolati in Ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

In altri termini, posto che l’organico dell’autonomia si incardinerà nella regione e si articolerà in “Ambiti territoriali”, i docenti assunti dal 1° settembre 2015 saranno assegnati a tali ambiti e non alle singole scuole (a differenza dei docenti assunti in ruolo entro l’a.s. 2015/2016 che per espressa previsione del comma 73, mantengono la titolarità sulla singola istituzione scolastica).

In fase applicativa delle richiamate disposizioni della l. n. 107/2015, con l’ordinanza impugnata, è stata, tuttavia, illegittimamente prevista la possibilità, in seguito alla mobilità, di assegnazione agli Ambiti territoriali anche per i docenti immessi in ruolo prima dell’a.s. 2014/2015.

Detta previsione, tuttavia, è stata considerata in evidente contrasto con le richiamate disposizioni della l. n. 107/2015 e in violazione del principio di uguaglianza, attuando un’autentica irragionevole discriminazione, poiché ha permesso, unicamente ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, di precedere e, conseguentemente, scavalcare i nuovi assunti nella sequenza delle fasi della mobilità territoriale.

Il TAR Lazio ha, pertanto, sospeso l’ordinanza n. 241/2016, rinviando per la decisione e la trattazione del merito all’udienza pubblica del 20 ottobre 2016.

Non v’è chi non veda che l’ordinanza ministeriale n. 241/2016, in applicazione dell’art. 6 del CCNI stipulato in data 08.04.2016,

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per l'a.s. 2016/2017, ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto, nell'art. 2, non più due, ma quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità di cui si discute.

Pertanto con la pubblicazione di tali movimenti la ricorrente si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da concorrenti **aventi punteggio inferiore (se si considera la mancata valutazione del servizio prestato nella fase preruolo su posto di sostegno) e quindi minor merito del suo.**

E' evidente che l'istante si trova paradossalmente penalizzata rispetto a tali docenti con punteggio inferiore, come sopra denunciato, e che pertanto l'Ambito assegnato è il risultato di violazioni di legge e degli accordi contrattuali quindi lesivo di ogni diritto fondamentale costituzionalmente e contrattualmente garantito, determinando gravi ed irreparabili danni all'istante ed al suo nucleo familiare.

\*\*\*

## ***1.2 Sulle violazioni sostanziali e gli errori procedurali che hanno caratterizzato le operazioni di mobilità 2016/2017***

Tracciato il quadro normativo in materia, deve rilevarsi che l'operato del MIUR, nel dare attuazione alle procedure di mobilità 2016/2017, si è connotato per evidenti violazioni della normativa legislativa e contrattuale innanzi richiamata oltre che per macroscopici errori procedurali.

\*\*

### **1.2.1. Sull'illegittimità della procedura di mobilità posta in essere dal MIUR**

La procedura di mobilità adottata dal MIUR è da dichiararsi illegittima per non aver assolutamente considerato quanto previsto, sia a livello

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



legislativo che contrattuale, in ordine al rispetto del punteggio e dell'ordine delle precedenzae.

La normativa che disciplina la materia, come innanzi evidenziato, prevede, infatti, che gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (FASE B e C provenienti da GAE) concorrono ai trasferimenti territoriali in ambito nazionale e che, con la domanda di trasferimento, il docente manifesta le preferenze territoriali in ordine di precedenza, con l'indicazione anche di titoli di precedenza.

Tanto precisato, deve rilevarsi che dalla normativa legislativa e contrattuale in materia emerge la necessità che i trasferimenti del personale docente in oggetto avvengano su base nazionale tenendo conto del diritto di precedenza eventualmente vantato e delle preferenze territoriali manifestate in relazione al punteggio attribuito sulle sedi disponibili.

Orbene, all'esito dell'esame degli elenchi nazionali e provinciali delle assegnazioni pubblicati dal MIUR, così come ampiamente evidenziato nella premessa in fatto del presente atto, **è invece emersa la palese violazione di siffatte previsioni**

Secondo le previsioni del CCNI per la mobilità, infatti, ai fini del punteggio utile in sede di mobilità scuola vanno valutati i servizi non di ruolo che sono riconosciuti per la ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19.6.1970 (convertito nella legge 576 del 26.07.1970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94).

Tanto precisato, dall'esame delle graduatorie pubblicate dal MIUR si evince che:

- docenti con punteggi rilevanti e in presenza di benefici di legge, sono stati trasferiti in province lontane, non ricadenti negli Ambiti territoriali prescelti e scavalcati in questi ultimi da docenti con punteggio nettamente inferiore, in aperta violazione anche del diritto di precedenza eventualmente spettante;

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**





- è stata erroneamente applicata la regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua), sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito.

Al termine delle operazioni di mobilità è, altresì, emerso che in numerosi Ambiti territoriali restano posti liberi e che docenti che avevano richiesto quegli ambiti risultano, invece, trasferiti su altro ambito, indicato successivamente nelle preferenze.

**Trattasi di errori seriali che hanno prodotto una evidente lesione dei diritti di buona parte dei docenti interessati ad avere la sede correttamente spettante, vale a dire individuata sulla base del punteggio inserito nella domanda e riconosciuto dall'Amministrazione stessa, e che, pertanto, richiedono una rielaborazione delle graduatorie si dà renderle legittime, vale a dire rispettose dell'ordine di preferenza e dell'eventuale diritto di precedenza dei docenti interessati.**

In ogni caso, è ormai convinzione unanime che tutti gli errori innanzi menzionati, che hanno trovato ampio risalto anche sui mezzi d'informazione, siano stati causati anche dalle procedure informatiche adottate nella fattispecie, in particolare dal palese malfunzionamento di questo "oscuro" algoritmo con il quale il MIUR ha proceduto a stilare le graduatorie della mobilità riportate nei bollettini resi dai diversi Ambiti territoriali provinciali.

La palese mancanza di chiarezza circa le modalità di funzionamento dell'algoritmo e, più in generale sui criteri in virtù dei quali si è proceduto alle assegnazioni delle sedi, integrano un grave vizio della procedura in oggetto, essendo stato violati alcuni principi cardine dell'azione amministrativa, vale a dire il principio di trasparenza amministrativa, di correttezza e di buona amministrazione.

Pertanto, la mancanza di una motivazione, anche solo sintetica, del provvedimento di assegnazione, integra altresì violazione dell'obbligo generale di motivazione che l'art. 3 della legge sul procedimento

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



amministrativo (l. n. 241/1990), ha esteso a tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e il personale.

La violazione dei principi innanzi enunciati ha impedito ai docenti interessati di poter verificare agevolmente la correttezza dell'intera procedura in esame: ad oggi, nonostante le numerose richieste anche da parte delle organizzazioni sindacali, il MIUR non ha reso noti i criteri di scelta e di individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità, con i relativi punteggi e le province dalle quali o verso le quali chiedevano il trasferimento, né ha fornito alcuna valida indicazione sul funzionamento dell'algoritmo al quale è stata affidata l'intera procedura di mobilità.

Peraltro, i macroscopici errori emersi all'esito della procedura, in particolare l'erronea considerazione del punteggio dei docenti nell'assegnazione delle sedi, integrano violazione del principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. e del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., avendo prodotto palesi ed irragionevoli discriminazioni: docenti con punteggi più bassi e quindi meno meritevoli hanno, di fatto, scavalcato in graduatoria insegnanti con punteggi notevolmente più alti, che, pertanto, sono stati assegnati ad Ambiti territoriali notevolmente distanti dai luoghi di residenza.

In tal senso si è già espresso il Tribunale di Trani, che, con ordinanza cautelare n. 28744 del 16.09.2016, ha dichiarato illegittima l'assegnazione della ricorrente in una sede distante, rispetto a quelle indicate nelle preferenze (Foggia, Bari), per palese violazione *“del principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le*

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



*situazioni familiari e personali dell'insato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi".*

Gli errori commessi dal MIUR hanno prodotto gravi conseguenze anche sulla serenità dei docenti e delle loro famiglie, alterandone l'equilibrio psicofisico e gli interessi familiari e relazionali, con effetti ancor più gravi nelle famiglie con figli minori ovvero in particolari situazioni (anche relative allo stato di salute dei componenti il nucleo familiare), con evidente lesione di diritti ed interessi riconosciuti meritevoli di particolare tutela a livello costituzionale, involgendo direttamente situazioni di carattere esistenziale.

La palese illegittimità della procedura di mobilità ha, infatti, inciso negativamente sulla sfera privata del docente; la situazione di incertezza legata a tutta la vicenda ha prodotto un profondo stato di tristezza e sconforto morale: i problemi lavorativi sono diventati per l'esponente l'unico ed assorbente argomento di conversazione in famiglia e con gli amici, condizionandone profondamente ogni scelta.

Per effetto del provvedimento illegittimo assunto dall'Amministrazione, ne risulta compromesso anche il sereno svolgimento dell'attività professionale, che richiede una tranquillità d'animo di cui il docente, anche per il costante pensiero di dover affrontare un procedimento giudiziario per veder riconosciuti i propri diritti, è stato certamente privato.

Si ricordi, che il lavoro si configura quale diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale e inviolabile (artt. 1 e 2 Cost.) e che il contratto di lavoro non è un mero rapporto di scambio di prestazioni ma implica il diretto coinvolgimento del lavoratore come persona, essendo strumento di realizzazione della personalità dell'individuo.

Alla luce di tutto quanto innanzi evidenziato, deve essere senz'altro riconosciuta l'illegittimità dell'operato del MIUR nella compilazione delle graduatorie e degli elenchi sulla mobilità, in violazione di leggi e

**Avv. Nino Ruscitti**  
**SAMBUCO A./MIUR**



principi di diretta rilevanza costituzionale e, quindi, il diritto di parte ricorrente alla corretta riformulazione delle stesse, nel rispetto del punteggio, dell'ordine di preferenze e delle precedenzae indicati in domanda.

\*\*\*

Da ultimo, ma per questo non meno rilevante, la disposizione che è stata adottata irragionevolmente dall'ufficio non ha tenuto in conto delle richieste presentate dalla docente prima dell'adozione definitiva del provvedimento e nemmeno ha riscontrato la diffida stragiudiziale.

Da tanto deriva l'annullabilità per vizio procedimentale.

Per questi motivi, il detto provvedimento è nullo per violazione e falsa applicazione della norma citata, nonché dell'art. 3 della L. n. 241/1990 ed annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

Pur volendo accogliere l'ipotetico assunto che sia stato adottato per un non affatto esposto interesse pubblico, dovrebbe ammettersi che il provvedimento costituisce un gravissimo atto discriminatorio perpetrato in danno del lavoratore, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, *in primis* dell'art. 3 della Cost. Ragionando diversamente, dovrebbe invece ammettersi che l'atto sia stato adottato in via pericolosamente automatica e, quindi, comunque in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che afferma il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, correlato con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, nonché con i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97.

Appare evidente la violazione dell'art. 97 Cost., che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in generale previsto dalla legge. Tale limite è posto a garanzia dei cittadini, che trovano

Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR



protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale. La stessa norma di legge che adempie alla riserva può essere a sua volta assoggettata, a garanzia del principio di eguaglianza, che si riflette nell'imparzialità della pubblica amministrazione, a scrutinio di legittimità costituzionale.

L'assenza di una valida base legislativa, riscontrabile nel potere assunto dal MIUR in tale applicazione della norma, incide negativamente sulla garanzia di imparzialità della pubblica amministrazione, a fortiori lede il principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Non si tratta di adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni particolari, ma di vere e proprie disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà.

Tale disparità di trattamento, se manca un punto di riferimento normativo per valutarne la ragionevolezza, integra la violazione dell'art. 3, I comma, Costituzione, in quanto consente all'Autorità amministrativa, nella specie rappresentata dal MIUR, restrizioni diverse e variegate, frutto di valutazioni molteplici, non riconducibili ad una matrice legislativa unitaria.

Allo stato, comunque, non è dato sapere quali elementi abbiano fondato la decisione dell'Amministrazione, perché il provvedimento, non motivato, difetta di indicare il ragionamento logico-giuridico che ha condotto il MIUR a concludere per il trasferimento del post spettante alla ricorrente. Dovrà, dunque, essere annullato per eccesso di potere, poiché viziato da arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità ed incoerenza manifeste.

Va, inoltre, considerato che il diritto al lavoro assurge a vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, fondamentale ed inviolabile (ex artt. 1, 2, e 4 Cost., ma anche 35, 36, 37, 38, 39 e 40), in quanto mezzo di lavoro, in esso si esplica la piena e libera personalità dell'individuo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali.

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



Il diritto al lavoro, in tale ottica, non coincide con il mero rapporto tra prestazione lavorativa e controprestazione salariale, ma si concreta altresì nel fare reddituale del prestatore, e vi comprende tutte le attività connesse alla prestazione lavorativa, come le abitudini di vita, gli assetti relazionali e le occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità anche sul posto di lavoro.

\*\*\*

### ***1.3 Sulla illegittimità del comportamento amministrativo nel denegare alla ricorrente il diritto alla integrazione della propria domanda di mobilità prima della pubblicazione dei movimenti.***

La determinazione amministrativa di non consentire alla prof.ssa Sambuco la possibilità di ottenere la valutazione del servizio preruolo prestato su posto di sostegno, prima della pubblicazione dei movimenti, mediante integrazione e specificazione della domanda di mobilità già presentata, non ha alcun serio sostegno giuridico.

Come evidenziato in premessa la prof.ssa Sambuco nella domanda di mobilità presentata in data 31.05.2016, pur avendo dichiarato complessivamente n. 07 anni di servizio preruolo, non aveva specificato che 6 dei 7 anni di servizio preruolo erano stati prestati su posto di sostegno.

Nulla di più nulla di meno: del resto con sette anni di servizio preruolo sarebbe del tutto illogico ambire in sede di mobilità esclusivamente ad un posto di sostegno senza aver mai prestato servizio sullo stesso.

Dal momento che la stessa docente ambiva esclusivamente alla mobilità su posto di sostegno (considerando anche il considerevole numero di posti disponibili) la valutazione degli ulteriori 6 anni di servizio avrebbe consentito di ottenere una sede di sicuro più vicina rispetto a San Donà di Piave.

**Va evidenziato in merito come l'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016 disciplini le operazioni di mobilità per l'anno**

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



**scolastico 2016/2017.**

Infatti, come noto, ogni anno il M.I.U.R. emana un provvedimento normativo per definire le procedure e le scadenze che regolamentano per l'anno scolastico successivo la mobilità del personale scolastico.

Tale Ordinanza Ministeriale, sempre come noto, tramite le norme in essa contenute, anno per anno, determina le modalità di applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Mobilità (per quest'anno firmato pure l'08.04.2016) nel quale è fissato il quadro generale delle regole per i trasferimenti ed i passaggi del personale della scuola.

**Pertanto solo alle norme contenute nella predetta O.M. n. 241/2016 potrà farsi riferimento per risolvere il caso di specie.**

A tal fine basta evidenziare che nel *"Titolo I – Disposizioni comuni"* dell'O.M. in questione è contenuto l'**art. 5**, rubricato ***"Rettifiche, revoche e rinunce"*** che, testualmente, dispone al comma I:

***1. "Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata".***

In tal senso va subito evidenziato che, nel caso di specie, non si tratta nè di una "modifica" nè, tantomeno, di una "integrazione" dal momento che la ricorrente aveva già indicato integralmente l'ammontare del servizio di pre-ruolo (7 anni): semplicemente non aveva specificato quanto degli anni di preruolo avesse prestato su posto di sostegno.

Ma il servizio era stato già indicato tutto e quindi non può essere nè una "modifica" nè una "integrazione".

In pari tempo va notato che è stata prevista altra possibilità di rettifica successiva per il personale docente mediante la possibilità di presentare reclamo all'ufficio territorialmente competente del MIUR,

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



dall'art. 10, comma 2, dell'O.M. in esame che prevede: *“L'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato presso la scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'art. 17 del C.C.N.I. sulla mobilità. L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche”*.

Nel caso di specie si tratta di reclamare contro l'attività valutativa dell'Amministrazione scolastica, comunicata alla ricorrente prima dei movimenti.

La ricorrente in effetti ha reclamato il punteggio incongruo attribuitole dall'amministrazione ai fini della mobilità senza che, nell'ambito complessivo degli anni di servizio prestati e dichiarati, sia stato conteggiato il periodo di preruolo prestato su posto di sostegno.

Orbene il punto della questione è che la prof.ssa Sambuco ha presentato il reclamo in data 09.08.2016 mentre i punteggi da reclamare le erano stati notificato telematicamente in data 04.07.2016.

Pertanto, per l'Amministrazione, la stessa docente avrebbe potuto presentare il previsto reclamo al massimo entro il 14.07.2016 giusta il disposto della predetta disposizione incorrendo in una sorta di decadenza.

Il 09.08.2016, tuttavia, i movimenti per l'a.s. 2016/2017 non erano stati ancora pubblicati pertanto, in linea con i principi fondamentali del procedimento amministrativo, nulla vietava che si prendesse in considerazione la legittima istanza della docente vieppiù che, in quella data, non vi era alcuna posizione di terzi da tutelare.

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**





Peraltro il termine previsto dal predetto articolo 10 (*“entro 10 giorni dalla ricezione”*) non ha alcun espresso carattere di perentorietà che possa indurlo a ritenere tale.

Del resto, se il MIUR avesse voluto attribuire tale carattere di perentorietà, avrebbe dovuto utilizzare un sistema di comunicazione che “certificasse” la data di ricezione da parte del docente laddove invece, nel caso di specie, ha utilizzato una semplice casella di posta elettronica ordinaria ([anna.sambuco@istruzione.it](mailto:anna.sambuco@istruzione.it)) per comunicare la disposizione sul portale nella sezione “Archivio” della lettera di notifica con i punteggi che erano stati attribuiti ai fini della mobilità.

Tale sistema di comunicazione, tuttavia, e quand’anche si ritenesse la perentorietà del termine contenuto nell’art. 10 menzionato, nulla poteva certificare circa la data di ricezione.

E’ da ritenere, pertanto, anche dal punto di vista dell’interpretazione sistematica, che, almeno fino alla pubblicazione dei movimenti, si sarebbero potute apportare tutte quelle rettifiche alla valutazione del punteggio che avrebbero diversamente collocato la docente in questione nel processo di mobilità.

Tanto premesso

L’esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

**ricorre**

*a Codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso voglia così provvedere:*

- previa disapplicazione di tutti i provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente ed, ove e per quanto necessario, anche delle norme del CCNI per la mobilità 2016/2017*
- accertare e dichiarare l’illegittimità della procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, a.s. 2016/2017, per le motivazioni ampiamente esposte nel corpo del presente atto ed in*

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



*particolare accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione dell'USR Abruzzo – Ufficio III Ambito territoriale per la provincia di L'Aquila che non ha consentito alla ricorrente di specificare nella domanda per la mobilità 2016/2017, tra i complessivi anni di servizio prestati nel preruolo, la presenza di n. 06 anni di servizio preruolo prestati su posto di sostegno;*

*- conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi valutato nel punteggio attribuito ai fini della mobilità 2016/2017 il servizio preruolo prestato (n. 06 anni) su posto di sostegno e conseguentemente ordinare all'Amministrazione di rettificare le graduatorie in ragione del punteggio attribuito alla ricorrente;*

*- conseguentemente ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie competenze, di disporre l'assegnazione della ricorrente in uno degli Ambiti territoriali di cui alla domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenze territoriali ivi indicato ed in ragione del nuovo punteggio conseguito, ed adottare ogni provvedimento utile a tutelare la posizione giuridica dell'esponente.*

*Con espressa riserva di agire in successivo giudizio per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni resistenti.*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con distrazione.*

**In via istruttoria:**

*- Ove e per quanto necessario, si richiede che sia fatto ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210 e segg. c.p.c., alle Amministrazioni resistenti in giudizio dei seguenti documenti:*

*- Le domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente ed aventi punteggio inferiore o uguale alla ricorrente così come individuati negli elenchi allegati al presente ricorso;*

*- Bollettino dei trasferimenti relativo alla Secondaria di II grado– Posto Sostegno, con la specifica in chiaro della fase di appartenenza della*

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su ambito, della fase di appartenenza riguardo la immissione in ruolo e dell'eventuale diritto alla precedenza;

- Acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciale del personale docente anno scolastico 2016/2017.

**Ai fini del contributo unificato si dichiara che il reddito familiare IRPEF dell'esponente nell'anno 2015 è superiore ad €. 34.107,72 e pertanto il C.U. versato all'atto dell'iscrizione a ruolo ammonta ad euro 259,00.**

\*\*\*\*

#### **ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE**

#### **A PROCEDERE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

#### **PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità della procedura di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 e, quindi, il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla riformulazione della graduatoria delle assegnazioni definitive delle sedi territoriali nel rispetto del giusto punteggio nonché dell'ordine di preferenze espresso nella domanda di mobilità.

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti coinvolti nella mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 ed assunti negli Ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda dalla ricorrente e che l'hanno preceduta sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente.

#### **RILEVATO CHE**

- La notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



sarebbe estremamente difficile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma soprattutto per la difficoltà di identificarli tutti e di reperire tutti gli indirizzi in tempo utile;

#### CONSIDERATO CHE

- Ai sensi dell'articolo 150, comma 1, c.p.c. "quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami";
- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della IV Sez. del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;
- la pubblicazione sulla G.U. appare, inoltre, molto onerosa per i ricorrenti;
- già l'articolo 12 della L. n. 205/2000 aveva previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- il TAR del Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso del testo integrale sul sito Internet

#### RILEVATO INFINE CHE

Tale forma di notifica (con pubblicazione sul sito Internet) continua ad essere utilizzata dal Giudice amministrativo nonché dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda il sito del MIUR [www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15));

**Avv. Nino Ruscitti**  
**SAMBUCCO A./MIUR**



Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

FORMULA ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.,

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso e dell'emanando decreto nei confronti di tutti i docenti coinvolti nella mobilità a.s. 2016/2017 ed assunti negli Ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda dalla ricorrente e che l'hanno preceduta sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del testo integrale dei seguenti elementi:

- 1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede nonché numero di registro generale del ricorso e della data di udienza;
- 2) indicazione delle generalità dei ricorrenti e delle amministrazioni intime;
- 3) sunto dei motivi di ricorso;
- 4) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *"tutti i docenti coinvolti nella mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale a.s. 2016/2017 ed assunti negli Ambiti territoriali indicati prioritariamente nella domanda dalla ricorrente e che l'hanno preceduta sebbene in possesso di un punteggio inferiore e/o che, comunque verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente"*;
- 5) testo integrale del ricorso e decreto di fissazione di udienza.

\*\*\*\*\*

**Si produce:**

- 1) Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016;
- 1 bis) Proposta ed accettazione contratto di lavoro a tempo indeterminato Sambuco Anna;

**Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR**



- 2) Domanda di mobilità della ricorrente con indicazione delle preferenze territoriali e scheda valutazione operata dall'Ufficio scolastico Provinciale di L'Aquila;
- 3) Reclamo inviato dalla ricorrente in data 09.08.2016;
- 4) Nota di riscontro USP III A.T. L'Aquila datata 31.08.2016;
- 5) Provvedimento di trasferimento del 13.08.2016 in Veneto Ambito 0016;
- 6) Provvedimento di assegnazione della sede datato 31.08.2016;
- 7) Diffida stragiudiziale del 29.09.2016;
- 8) Riscontro nota USR Veneto Ufficio I Venezia del 05.10.2016;
- 9) Certificato stato di famiglia della ricorrente.
- 10) Provvedimento di "assegnazione provvisoria" della ricorrente per l'a.s. 2016/2017;
- 11) CCNI Mobilità Scuola 2016.
- 12) Tabella con i punteggi minimi attribuiti nella procedura di mobilità.

Con ogni più ampia riserva e salvezza, anche di carattere istruttorio

Sulmona li 14 novembre 2016

(f.to Avv. Nino RUSCITTI)

\*\*\*\*\*

Avv. Nino Ruscitti  
SAMBUCO A./MIUR

